



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse  
Umane e Servizi Educativi  
Direzione Risorse Umane, Formazione e  
Servizi Educativi  
Settore Servizi Ausiliari Educativi e  
Scolastici  
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

Sede Palazzo Valmarana  
S. Marco, 4091  
30124 Venezia

[gare.educativo@comune.venezia.it](mailto:gare.educativo@comune.venezia.it)  
[servizieducativi@pec.comune.venezia.it](mailto:servizieducativi@pec.comune.venezia.it)  
CF 00339370272

Addetta all'istruttoria: Claudia Bontempelli

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Maria-Luisa Lo Schiavo

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

### 1) Oggetto del contratto

Fornitura di arredi in legno a basso impatto ambientale necessari ad alcune scuole primarie e secondarie del territorio del Comune di Venezia.

### 2) Decorrenza:

Il contratto decorre dalla data della stipula tramite MePA e termina il 19/12/2025.

### 3) Compenso:

I prezzi degli arredi saranno quelli comunicati dall'operatore economico con Trattativa diretta;

### 4) Modalità di esecuzione del contratto:

L'operatore economico interessato a partecipare alla Trattativa diretta nel MePA dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione, contenente le seguenti specifiche:

- al di fuori del termine indicato nella Trattativa diretta non sarà possibile inviare alcuna offerta;
- l'offerta dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensiva degli importi derivanti dai costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di trasporto, consegna, anche al piano ove necessario, montaggio, smaltimento imballaggi e ritiro contestuale dell'usato, ove necessario, per le medesime tipologie (anche se di materiali diversi) presso le sedi dell'allegato "Elenco articoli per punti consegna";
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Scheda offerta" inserendo il costo unitario e il totale complessivo. **Tale allegato deve formare parte integrante dell'offerta economica;**
- il partecipante dovrà formulare l'offerta utilizzando esclusivamente lo "Schema di offerta" inserito nella Trattativa diretta;
- l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione;
- il trasporto, la consegna, anche al piano ove necessario, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi e il ritiro contestuale dell'usato, se necessario, presso le sedi dell'allegato "Elenco articoli per punti consegna", verranno effettuati a cura e spese dell'operatore economico affidatario;
- la fornitura degli articoli dovrà avvenire nei giorni e negli orari preventivamente concordati, **con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di evitare consegne in orari e giorni con presenza di alunni con rischio di interferenza,** con l'Ufficio Fabbisogni alla mail: [fabbisogniscuole@comune.venezia.it](mailto:fabbisogniscuole@comune.venezia.it) che a sua volta le comunicherà alle sedi destinatarie della fornitura;
- **non saranno quindi ammissibili consegne effettuate in assenza di accordo con l'ufficio Fabbisogni;**
- la consegna totale della fornitura dovrà avvenire **entro e non oltre 60 giorni dalla stipula;**

- la consegna parziale dei quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna;
- l'Amministrazione comunale si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale, in pendenza della stipula del contratto, tramite lettera di affidamento inviata via PEC;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e in attuazione del Provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, nel seguente modo:

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0     | esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000                                             |
| euro 40    | per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000       |
| euro 120   | per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000    |
| euro 250   | per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000  |
| euro 500   | per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000 |
| euro 1.000 | per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000                              |

e, se dovuta, inviata via mail a: [gare.educativo@comune.venezia.it](mailto:gare.educativo@comune.venezia.it);

- ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'affidatario si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., viene prevista la risoluzione del contratto in essere e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto nonché la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124, comma 2, del medesimo D.Lgs.;
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente all'offerta **le schede tecniche** e la documentazione illustrativa del prodotto proposto, opportunamente scansionate e allegate in sequenza alla relativa **Scheda Offerta** (Esempio: nello schema offerta all'1 corrisponde "Pannello multistrato pioppo" quindi nella scheda tecnica dovrà essere inserito il numero 1);
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (per ogni anno);
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione della situazione occupazionale, ai sensi dell'art. 47 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021);
- **SI RACCOMANDA IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE NEL MePA L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;**

- trattandosi di compravendita, l'affidatario si obbliga a consegnare i beni entro e non oltre 60 giorni dalla stipula e non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite;
- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o con traduzione giurata.

## **5) Controlli**

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024 e all'art. 31, comma 2, dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti/servizi forniti rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica.

Il fornitore consegnerà gli articoli richiesti previa emissione del "Documento di Trasporto" con l'esatta indicazione delle relative Quantità e Qualità.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura/il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei prodotti /servizi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità".

L'Amministrazione Comunale richiede:

- all'affidatario l'invio via mail del certificato di regolare esecuzione della fornitura/del servizio (vedi art. 14 "Pagamenti");
- al personale delle sedi dove verrà effettuato il servizio la conferma o meno via mail dell'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora la fornitura/ il servizio non sia conforme a quanto richiesto, con presentazione di evidenze fotografiche, l'affidatario verrà contattato per il rifacimento/sostituzione o il completamento del servizio/fornitura.

## **6) Inadempienze e penalità**

Qualora durante l'esecuzione della fornitura, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo della consegna oppure di mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile – tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno,cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale sarà individuato considerando:
  - il numero di giorni di ritardo;
  - l'importo del contratto;
  - l'entità delle conseguenze legate al ritardo;
 in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intera fornitura del giorno interessato;
- nel caso in cui il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente.

Le somme, così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

## **7) Caratteristiche generali degli arredi:**

Gli articoli, oggetto della presente Trattativa diretta, dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti specifici e le certificazioni/omologazioni indicati all'art. 7, nonché essere conformi alle specifiche tecniche richieste.

### **Requisiti generali degli arredi**

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di:  
antifortunistica e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.L.gs. 81/2008);  
Decreto Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e ss.mm.ii.;  
Decreto Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 – Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e ss.mm.ii.;  
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione Ecologica - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo tale da evitare danni personali e/o danni agli indumenti.

In particolare, le parti accessibili non devono avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Nell'intera struttura non devono esservi parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.

Le estremità e le componenti terminali delle gambe devono essere chiuse.

Gli spigoli e gli angoli dei banchi, nonché i bordi dei sedili, degli schienali e dei braccioli a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati col raggio minimo di mm. 2.

Tutti gli altri bordi devono essere arrotondati o smussati.

Le cerniere devono essere antischiacciamento, cioè l'anta aperta non deve presentare fessure così da evitare il rischio che gli utenti vi inseriscano le dita.

I colori degli arredi non specificati saranno definiti al momento dell'ordine.

Gli arredi devono essere realizzati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le loro parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici.

E' necessario che nessuna parte strutturale possa allentarsi involontariamente.

L'arredo nel suo complesso deve rimanere integro nei casi di piccoli urti e in condizioni di uso normali.

Per quanto riguarda la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale scolastico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc.), per effettuare la sostituzione con parti di ricambio.

Anche la pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica.

Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene dei prodotti e del lavoro.

Tutti gli arredi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici indicati nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

Gli arredi devono essere corredati di istruzioni in lingua italiana.

Essi devono altresì recare la marcatura leggibile e indelebile, che deve includere almeno le seguenti informazioni:

- grandezza o codice colore o entrambi;

- nome e/o marchio commerciale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- data di produzione comprendente almeno anno e mese.

## 8) Documentazione da allegare alla trattativa diretta:

### A) schede tecniche di tutti gli arredi;

### B) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia ai CAM:

dal momento che le indicazioni relative ai CAM non sono sempre riportate in maniera chiara nelle etichette o nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e considerato che le norme attuali prevedono l'impiego di prodotti conformi ai CAM, si richiede altresì la compilazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia;

### C) Requisiti Omologazione – Certificazione:

Per ogni articolo sono indicate le norme a cui gli stessi devono essere conformi, da dimostrarsi attraverso omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni e certificazioni e rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati.

Qualora l'omologazione/certificazione non sia direttamente intestata all'impresa offerente, la stessa deve allegare dichiarazione dalla quale risulti in modo inequivocabile, attraverso la citazione del nome dell'articolo, dell'impresa produttrice e del protocollo dell'omologazione/certificazione, che i materiali oggetto dell'omologazione/certificazione sono quelli utilizzati per la costruzione degli arredi offerti.

### D) Ecoprogettazione

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

**Verifica:** *L'operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in **appendice "A"** allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte.*

### E) Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella qui specificata:

| Elemento/composto         | mg/kg di legno riciclato |
|---------------------------|--------------------------|
| Arsenico (As)             | 25                       |
| Cadmio (Cd)               | 50                       |
| Cromo (Cr)                | 25                       |
| Rame (Cu)                 | 40                       |
| Piombo (Pb)               | 90                       |
| Mercurio (Hg)             | 25                       |
| Cloro totale (Cl)         | 1000                     |
| Fluoro totale (F)         | 100                      |
| Pentaclorofenolo (PCP)    | 5                        |
| Benzo(a)pyrene (creosoto) | 0,5                      |

**Verifica:** Rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "conditions for the delivery of recycled wood" (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

F) Emissioni di formaldeide da pannelli

Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

**Verifica:** Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità. I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a: - 0,062 mg/m<sup>3</sup> ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1; -1.75 mg/m<sup>2</sup> h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3; -4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5. Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F\*\*\*\*. Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

G) Emissione di composti organici volatili

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500  $\mu$ g/m<sup>3</sup>.

**Verifica:** Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità. Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle seguenti opzioni:

- a. tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell'offerente, relativo a materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di fornitura. Sono esentati dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di origine minerale (ad es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito riguardante l'emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la conformità agli standard di cui al criterio "4.1.8-Materiali di imbottitura";
- b. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;
- c. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:
  - i. marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
  - ii. certificazione GreenGuard;
  - iii. certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo "7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente".

H) Prodotti legnosi

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il

rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

**Verifica:**

- a) *Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);*
- b) *Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto<sup>1</sup>. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).*

**I) Materiali plastici**

Il presente criterio non si applica a materassi, cuscini, guanciali e agli elementi di arredo morbidi per lo sviluppo relazionale e sensomotorio.

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (quindi escluso l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

**Verifica:** *L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:*

- a. *una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;*
- b. *Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;*
- c. *Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato;*
- d. *Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul*

*bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di Valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.*

*Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di Valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.*

#### L) Materiali per rivestimenti

I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

**Verifica:** *Presentazione delle etichettature richieste, relative ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo "8.1-Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle" dell'appendice "B". Per le caratteristiche di sfoderabilità, presentazione di idonea documentazione, come schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.*

#### M) Materiali di imbottitura

Questo criterio si applica anche a materassi, cuscini e guanciali.

I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR; STANDARD 100 by OEKO-TEX®; EURO LATEX Eco Standard.

**Verifica:** *Presentazione delle certificazioni o dei marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.*

#### N) Requisiti del prodotto finale

I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

| Tipologia di arredo                   | Norma tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedute per ufficio                    | UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni<br>UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza<br>UNI 9084 - Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile<br>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche) |
| Sedute per visitatori e sale riunioni | UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche<br>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scrivanie e tavoli da ufficio                              | UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni<br>UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata<br>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)                                                                                                                                                                                                             |
| Mobili contenitori                                         | UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza<br>UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura<br>UNI EN 14074-Mobili per ufficio -Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili<br>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina. |
| Mobili non domestici                                       | UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schermi per ufficio                                        | UNI EN 1023-2: - Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di sicurezza<br>UNI EN 1023-3: - Mobili per ufficio - Schermi - Metodi di prova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arredi scolastici                                          | UNI EN 1729 parte 1 e parte 2 (sedie e tavoli per istituzioni scolastiche)<br>UNI 4856 (cattedre e sedie per insegnanti)<br>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina<br>UNI EN 14434 (superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche)<br>UNI EN 12727 (sedute su barra o fissate a pavimento)<br>UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)                                                                                                       |
| Arredi per l'infanzia                                      | UNI EN 12221 (articoli per puericoltura - fasciatoio per uso domestico)<br>UNI EN 716 (letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini)<br>UNI EN 14988 (seggioloni per bambini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche | UNI EN 13150: Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche - Dimensioni, requisiti di sicurezza e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | durabilità e metodi di prova                                                              |
| Arredi destinati all'ambiente ospedaliero e agli studi medici | UNI 11780 (Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti e metodi di prova") |
| Tavoli non domestici                                          | UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza- requisiti per tavoli non domestici          |

**Verifica:** *Presentazione delle dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità. Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l'arredo oggetto della fornitura appartiene. In questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia valutata, rilasciata da Organismi di Valutazione della conformità sulla base dell'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto in gara).*

#### O) Imballaggi

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica, ecc);
- b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30% (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, di almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e di almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025) con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità ovvero, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea. Gli imballaggi, in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;

I pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi". I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione".

**Verifica:** *Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati, l'operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432. Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:*

- i. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata;
- ii. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;
- iii. certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato;
- iv. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.

*Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di Valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni:*

- v. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- vi. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- vii. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di Valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato. Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 "Prodotti legnosi".

*Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF). Per i pallets reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.*

#### **P) Ritiro imballaggi**

(Nel caso che la stazione appaltante ritenga di non procedere alla riconsegna degli imballaggi contestualmente alla consegna degli arredi, dovrà prendere accordi con l'affidatario per il ritiro successivo degli imballaggi e prevederne il relativo costo).

All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo.

**Verifica:** *L'affidatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e i relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso in cui la stazione appaltante rinvii, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla consegna, l'affidatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.*

#### **Q) Garanzia**

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno **cinque** anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

**Verifica:** *L'affidatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la*

*disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio e il loro eventuale costo.*

#### Assistenza post vendita

Su tutti gli arredi dovrà essere prevista un'assistenza post vendita di almeno 24 mesi dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura. In tale periodo di assistenza si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Il periodo di assistenza post vendita sarà considerata condizione migliorativa.

#### R) Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali tessili e le pelli devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i materiali tessili e tessuti rivestiti:

- arilammine che rientrano in appendice 8, voce 43 dell'Allegato XVII Regolamento REACH con valore  $\geq 30$  mg/kg (applicato ad ogni ammina), utilizzando i metodi UNI EN ISO 14362-1 e UNI EN ISO 14362-3 (Rif. Appendice 10 voce 43 dell'Allegato XVII Regolamento REACH);
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\geq 75$  mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 14184-1;
- per mobili destinati agli asili e alle scuole per l'infanzia, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\geq 20$  mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\geq 30.0$ ; arsenico  $\geq 1.0$ ; cadmio  $\geq 0.1$ ; cromo  $\geq 2.0$ ; cobalto  $\geq 4.0$ ; rame  $\geq 50.0$ ; piombo  $\geq 1.0$ ; mercurio  $\geq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

Per la pelle:

- arilammine che rientrano in appendice 8, voce 43 dell'Allegato XVII Regolamento REACH con valore  $\geq 30$  mg/kg (applicato ad ogni ammina), utilizzando i metodi UNI EN ISO 17234-1 e UNI EN ISO 17234-2 (Rif. Appendice 10 voce 43 dell'Allegato XVII Regolamento REACH);
- cromo VI inferiore a 3 mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile  $\geq 75$  mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 17226-1;
- per mobili destinati agli asili e alle scuole per l'infanzia, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\geq 20$  mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla UNI EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\geq 30.0$ ; arsenico  $\geq 1.0$ ; cadmio  $\geq 0.1$ ; cromo  $\geq 200$ ; cobalto  $\geq 4.0$ ; rame  $\geq 50.0$ ; piombo  $\geq 1.0$ ; mercurio  $\geq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

**Verifica:** *l'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio, rilasciati da Organismi di Valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.*

#### S) Requisiti Classe di Reazione al fuoco

Ai fini della reazione al fuoco i tendaggi devono essere ignifughi di classe 1. I mobili imbottiti e i materassi devono essere ignifughi di classe 1 IM in base alle prescrizioni dei seguenti Decreti:

- D.M. del 26 giugno 1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- D.M. del 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

**Verifica:** *allegare omologazione/certificazione.*

**T) Criteri ambientali per arredi - Specifiche tecniche di base - Riferimenti Normativi:**

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti, la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento UE n. 995/2010 del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR);
- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria" ... omissis ... "supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m<sup>3</sup>)";
- Regolamento UE n. 605/2014 della Commissione del 05 giugno 2014 e Regolamento UE n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015, che modifica il Regolamento UE n. 605/2014, che hanno classificato la formaldeide da "sospettata di essere cancerogena" a "cancerogena" con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza;
- Decreto del Ministro della transazione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" del 23 giugno 2022 (G.U. n. 184 del 08 agosto 2022).

**I Beni devono essere montati, installati e ove necessario fissati a muro.**

**Materiali morbidi:**

Tutti gli articoli devono:

- essere di materiale espanso (Poliuretano espanso elastico, comunemente chiamato gommapiuma) che garantisca elasticità, morbidezza, sostegno e indeformabilità, alta densità – minimo D21;
- avere un rivestimento con materiale antistrappo e antiabrasioni, antimuffa, superlavabile anche dalle macchie più difficili come l'unto, i pennarelli e le tempere, ignifugo Classe 1 IM, privo di ftalati, atossico, antibatterico e idrorepellente;
- essere idonei in funzione della specifica destinazione d'uso che impone la massima salvaguardia possibile della sicurezza e salute dei bambini;
- tutti i materiali e i colori devono essere conformi alle norme europee ed essere realizzati con componenti atossici ed anallergici per essere utilizzati dai bambini;
- tutti i beni devono essere conformi alle norme sui requisiti di sicurezza che devono essere riportati nelle schede tecniche;
- certificazioni Oeko-Tex, UNI 9175 (CLASSE 1IM).

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative a durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

**Verifica:** *L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che*

*attestino la rispondenza alle norme tecniche.*

*Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un Organismo di Valutazione della conformità.*

## **9) Oneri e responsabilità dell'affidatario**

Il fornitore:

- deve allegare alla Trattativa diretta, per tutti gli articoli oggetto della fornitura, le certificazioni e le schede tecniche che attestino il possesso dei requisiti specifici, delle specifiche tecniche e delle certificazioni/omologazioni meglio indicate all'art. 8;
- ogni prodotto offerto deve essere di prima scelta, nuovo esente da vizi o difetti ed essere garantito per un sicuro utilizzo;
- è tenuto alla sostituzione dei beni, che al momento della consegna, presentino, o imballi imperfetti (causa trasporto) o difetti di fabbricazione, che verranno rifiutati dal committente con l'obbligo, da parte del fornitore, della loro immediata sostituzione;
- è tenuto a ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e a provvedere alla sostituzione dello stesso e/o integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- deve garantire l'assemblaggio del materiale che necessita di montaggio;
- per tutti gli articoli da montare deve essere rilasciata una dichiarazione di montaggio a regola d'arte (da allegare alla fattura), su carta intestata dell'impresa fornitrice, da parte del montatore. Lo stesso vale per gli arredi con altezza superiore a cm. 150, per cui dovrà essere attuato il fissaggio di sicurezza al muro;
- nel caso in cui il personale incaricato richieda di non effettuare l'installazione, l'Impresa Affidataria dovrà farsi rilasciare una liberatoria firmata in modo leggibile dal Dirigente Scolastico o dal sostituto;
- dovrà indicare, ove prevista, la tipologia, la durata e le modalità di erogazione dell'assistenza post vendita, con decorrenza dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

## **10) Cauzioni e garanzie**

Il fornitore è tenuto a garantire che tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile, siano immuni da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro 20 (venti) giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti, il termine per la denuncia è di 20 (venti) giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

Il fornitore potrà presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi – Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro 10 (dieci) giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il fornitore è responsabile, per l'intera durata del contratto, dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il fornitore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni alle merci o attrezzature necessarie per lo svolgimento della fornitura dei servizi/beni, depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

### **11) Consegna della merce**

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera il fornitore dal rispondere in relazione a eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene con "riserva di successivo controllo".

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità, rispetto agli articoli offerti in sede di gara, verrà rifiutato e ne verrà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione entro 10 (dieci) giorni ovvero, se l'affidatario non fosse in grado di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'affidatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 delle presenti Condizioni particolari di contratto.

### **12) Subappalto**

è nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

L'affidatario ha l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto le clausole di revisione prezzi e di applicare il proprio CCNL, o un contratto equivalente, garantendo pari tutele economiche e normative.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle

prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

### **13) Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **14) Pagamenti**

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Denominazione Ente:          | COMUNE DI VENEZIA |
| Codice univoco ufficio:      | UFWX64            |
| Nome dell'ufficio:           | Uff_eFatturaPA    |
| Codice Fiscale e Partita IVA | 00339370272       |
| Nel campo "Causale"          | nome della scuola |

**Si prega di aggiungere nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21\_0801C0".**

**Il fornitore dovrà emettere le fatture solamente a fornitura ultimata.**

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a seguito dei controlli art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto, sia per la tipologia che per i quantitativi.

L'affidatario dovrà far pervenire all'ufficio Fabbisogni alla mail [fabbisogniscuole@comune.venezia.it](mailto:fabbisogniscuole@comune.venezia.it) copia del DDT dopo ogni consegna effettuata.

**Il fornitore dovrà emettere una fattura per ogni punto di consegna e la merce fatturata dovrà corrispondere esattamente alla bolla di consegna.**

**La fattura non deve superare il totale del preventivo.**

**Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.**

**Contestualmente all'emissione delle fatture, l'affidatario dovrà inviare anche il certificato di regolare esecuzione della fornitura; inoltre l'affidatario dovrà dichiarare la durata della garanzia.**

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o



qualità) sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

### **15) Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010 e Comunicato ANAC 26/03/2025)**

Si richiamano gli obblighi derivati dall'art. 3, comma 8 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), della L. 136/2010 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

#### Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

#### Codici identificativi

Ogni transazione dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

#### Comunicazioni obbligatorie

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro apertura o prima utilizzazione;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti;  
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### Subappalti e subcontratti

L'affidatario si impegna a inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali contratti, anche per estratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante.

#### Controlli e verifiche

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei pagamenti, richiedendo copia delle fatture e dei bonifici effettuati.

L'affidatario è tenuto a collaborare fornendo evidenza della regolarità dei pagamenti.

#### Sanzioni e risoluzione

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

### **16) Oneri previdenziali assicurativi**

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dai contratti collettivi territoriali in vigore per la fornitura di cui trattasi e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

### **17) Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008**

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente non sono rilevabili rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, per i quali è necessario adottare misure che comportano costi; la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza pertanto è pari a zero.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà contestata all'affidatario per iscritto.

Qualora l'affidatario, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, l'Amministrazione comunale considererà il fatto come grave illecito professionale.

### **18) Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il CCNL LEGNO.

A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'affidatario può applicare anche CCNL alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il CCNL applicato prevede le medesime garanzie di quello sopra indicato.

In ogni caso, sia che si applichi il CCNL indicato dall'Amministrazione comunale sia che si applichi CCNL alternativo, l'affidatario dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto.

L'affidatario deve non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

### **19) Sospensione e risoluzione e cessione del contratto**

Fermo restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5 del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante come descritti dall'art. 98 del del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, nel caso in cui si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la stazione appaltante;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la Prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

- violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si rammenta che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000.=, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Su tali dichiarazioni la stazione appaltante svolge gli opportuni controlli: qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la stazione appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

## **20) Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Venezia.

## **21) Clausole finali**

- Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti;
- in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA prevalgono quelle contenute nel seguente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

## **22) Trattamento tutela dati personali**

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
2. le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente

previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;

3. la stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)

### **23) Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

### **24) Protocollo legalità**

L'impresa affidataria accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link:

[www.comune.venezia.it/node/583](http://www.comune.venezia.it/node/583)

### **25) FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)**

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici. L'operatore economico deve essere registrato al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di presentazione delle offerte, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

**\*Firma per accettazione**  
Il Legale Rappresentante

---

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.